



CONI

**Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio di Procura Antidoping**

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di Procura Antidoping, in seguito denominato Procura.
2. La Procura è un organismo indipendente, agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping.
3. La Procura è altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.

Art. 2

1. La Procura, nominata dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituita da un Procuratore Capo e da un massimo di otto sostituti procuratori di cui uno con la qualifica di Vice Procuratore Capo.
2. La Procura svolge la propria attività secondo le allegate istruzioni operative.
3. I componenti della Procura devono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca.




Art. 3

1. Il Procuratore Capo:
 - a) rappresenta la Procura;
 - b) convoca e presiede le riunioni plenarie della Procura con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) coordina l'attività della Procura nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - d) detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più sostituti procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - e) incarica i sostituti procuratori dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - f) può delegare, anche su proposta del sostituto procuratore titolare delle indagini, la Procura federale ad effettuare per conto della Procura singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarla nel procedimento avanti i competenti Organi di giustizia federali.

Art. 4

1. I componenti della Procura rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico.
2. Le dimissioni sono presentate al Procuratore Capo che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente della Procura non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie della Procura, il Procuratore Capo formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Procuratore Capo e di sostituto procuratore è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del C.O.N.I. entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping decade automaticamente. Il Procuratore Capo e i sostituti procuratori non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere



nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente della CONI Servizi SpA in servizio presso l'ufficio antidoping della prefata società, diretto da un dirigente, viene individuato un funzionario con l'incarico di segretario della Procura, nominato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., di cui si avvale il Procuratore Capo per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per la Procura, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività d'indagine.
3. Nei limiti di stanziamento destinati alle attività della Procura al funzionario segretario partecipante alle riunioni ed alle sedute di lavoro della Procura spetta il gettone di presenza di cui all'art. 7, previa deliberazione della Procura.

Art. 6

1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Procuratore Capo e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7


1. Il Procuratore Capo e i sostituti procuratori percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della Procura il gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei




diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Procura.

Art. 8

1. La Procura è competente ad indagare:
 - a) sull'uso e tentato uso di sostanze e metodi proibiti da parte dell'Atleta;
 - b) sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;
 - c) sulla somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, sul ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, sull'istigazione, anche se non accolta, sull'accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all'Atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione delle Norme Sportive Antidoping;
 - d) sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000, ivi compreso il rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping sanitari disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla predetta Legge;
 - e) sul rifiuto o sull'omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, o sul sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici nonchè sulla manomissione o sul tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.
2. La Procura svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) chiede alle F.S.N. e alle D.S.A. ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini;
 - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
 - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione all'ufficio antidoping della CONI SERVIZI SpA;



- d) può richiedere alla Commissione Antidoping pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
 - e) può sollecitare alla Commissione Antidoping – Comitato per i controlli antidoping la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;
 - f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;
 - g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata, dandone contestuale comunicazione alla Commissione Antidoping.
3. La Procura, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.





CONI

Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping

Art. 1

Riscontro analitico di positività

1. L'Ufficio di Procura Antidoping (*U.P.A.*) riceve dalla Commissione Antidoping (*C.A.*) la comunicazione del *Riscontro analitico di positività* rilevato dai laboratori accreditati WADA. L'*U.P.A.* provvede a trasmettere alla Procura della Repubblica copia di detta comunicazione.
2. In caso di rinuncia o trascorso inutilmente il termine per la richiesta della controanalisi ovvero in caso di conferma dell'esito di positività della prima analisi, l'*U.P.A.* riceve dalla *C.A.* il fascicolo per il seguito di competenza.
3. Se dall'esame della documentazione relativa alla sessione per il prelievo del campione ed alle analisi di laboratorio si rilevano irregolarità tali da porre in dubbio la validità del *Riscontro analitico di positività*, l'*U.P.A.* svolge tutte le possibili indagini in merito, all'esito delle quali l'interessato può essere deferito per l'irrogazione di una sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di tre mesi e in caso di reiterazione fino ad un massimo di nove mesi.

Art. 2

Sospensione cautelare

1. L'Atleta risultato positivo all'analisi del primo campione deve essere immediatamente sospeso dall'attività agonistica con provvedimento dell'Organo di Giustizia di primo grado della F.S.N. o D.S.A. di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'*U.P.A.*
2. L'Atleta può proporre appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare al competente Organo di Giustizia federale di secondo grado nei



- tempi e con le modalità di cui al successivo art. 5 e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specifiche.
Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione definitivamente irrogata.
 4. L'Organo di Giustizia federale di primo grado può disporre, su motivata richiesta dell'*U.P.A.*, il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari.
 5. In caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento da parte dell'Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta c/o della Società di appartenenza. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 3 **Procedimento disciplinare**

1. L'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'*U.P.A.* può avvenire a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti presumibilmente costituenti violazione di cui all'art. 2 delle Norme Sportive Antidoping nonché di tutti i comportamenti tendenti a eludere i controlli antidoping. Tutte le notizie pervenute all'*U.P.A.* che per la loro genericità, per impossibilità di identificare i responsabili o per altri motivi non permettono, allo stato, l'inizio di un procedimento vanno iscritte in un apposito registro denominato "*atti relativi*".
2. E' fatto obbligo alla F.S.N. o D.S.A. interessate dare immediata comunicazione all'*U.P.A.* di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano comunque venute a conoscenza.
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto di indagine, l'*U.P.A.* convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
Ogni F.S.N. o D.S.A. è tenuta a collaborare per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all'*U.P.A.* e per l'esecuzione degli accertamenti da quest'ultima disposti.

In sede di audizione l'inculpato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L'inculpato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione delle Norme Sportive Antidoping ed alle eventuali conseguenti sanzioni disciplinari.

4. Al termine dell'indagine, l'*U.P.A.* dispone il deferimento dell'inculpato o richiede l'archiviazione al competente Organo di Giustizia federale di primo grado, trasmettendo copia degli atti dell'istruttoria alla Segreteria della F.S.N. o D.S.A. interessate e dandone contestuale comunicazione all'interessato e alla Società di appartenenza, con invio di copia del provvedimento.

Della data dell'udienza, che deve essere fissata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del provvedimento di deferimento, deve essere dato preavviso di almeno sette giorni all'*U.P.A.* e agli interessati. Eventuali memorie depositate all'Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte entro il termine di due giorni prima dell'udienza. Nel caso di richiesta di archiviazione., l'Organo di Giustizia federale di primo grado, ove non ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, può chiedere all'*U.P.A.* di svolgere ulteriori integrazioni probatorie.

La facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia può essere esercitata - con costi a carico del richiedente - solo dopo l'avvenuto deposito presso l'Organo di giustizia competente .


5. L'*U.P.A.*, in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia nei diversi gradi di giudizio.
6. E' fatto divieto all'Atleta e al personale di supporto di avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti inibiti dall'ordinamento sportivo pena la sospensione dall'attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi. In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi.
7. Nei confronti dei soggetti non tesserati l'*U.P.A.* può chiedere agli Organi di giustizia di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi organizzati sotto l'egida dei suddetti enti.
8. E' fatto obbligo agli Organi di Giustizia federali in ogni grado trasmettere alle parti immediatamente copia della decisione adottata e dell'eventuale successiva motivazione da depositare nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'udienza.

Art. 4
Violazioni delle norme antidoping

1. Ogni inosservanza delle disposizioni contenute nelle Norme Sportive Antidoping è punita secondo quanto disposto dall'art.10 del Codice WADA. Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia delle F.S.N. o D.S.A. c/o dal G.U.I., dalle Federazioni Internazionali, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), per i casi di rispettiva competenza.
2. Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all'*U.P.A.* convocato per l'assunzione di informazioni ovvero per la contestazione dell'addebito, senza addurre giustificati motivi, trova applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione può essere proposta dall'*U.P.A.* al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. E' facoltà delle F.S.N. o delle D.S.A. prevedere l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate dalle Norme Sportive Antidoping, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.
4. Nei casi di reiterata violazione delle norme antidoping da parte di propri tesserati ovvero di presenza di fondati elementi di responsabilità a carico, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
5. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal giorno in cui è stata commessa.

Art. 5
Procedura per la predisposizione dell'atto di appello all'Organo di Giustizia federale di secondo grado

1. Le decisioni adottate dall'Organo di Giustizia federale di primo grado in applicazione delle Norme Sportive Antidoping possono essere impugnate in appello secondo quanto di seguito stabilito. L'appello non ha effetto sospensivo.
2. Nei casi in cui sono coinvolti Atleti di livello internazionale si applica quanto previsto all'art. 13 del Codice WADA.
3. Nei casi in cui sono coinvolti Atleti di livello nazionale, l'appello avverso la sentenza deve essere inoltrato al competente Organo di giustizia



federale di secondo grado, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente articolo.

E' altresì possibile, esperiti i gradi di giustizia federale, ricorrere al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (*G.U.I.*), secondo le modalità ed i termini regolamentati nelle istruzioni operative del predetto organismo.

4. Possono presentare appello e/o ricorso avverso la concessione o il rifiuto di una TUEs:

- al TAS, l'Atleta, la Federazione Internazionale interessata o il C.O.N.I. se interessato avverso le delibere della WADA che annullano la concessione o il rifiuto di TUEs;
- al TAS, gli Atleti di livello internazionale avverso le decisioni della Federazione internazionale di appartenenza contrarie alle TUEs, e che non siano state annullate dalla WADA;
- al GUI: gli Atleti avverso le decisioni del CEFT contrarie alle TUEs, con le modalità di cui alle istruzioni operative del predetto organismo;
- al TAS: gli Atleti avverso le decisioni del GUI.

5. L'impugnazione è proposta al competente Organo di Giustizia federale di secondo grado per violazioni della normativa antidoping:

- a) in via principale, avverso le decisioni dell'Organo di Giustizia federale di primo grado entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione corredata delle motivazioni del provvedimento adottato;
- b) in via incidentale, entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione del ricorso principale.


L'appello, sottoscritto dal ricorrente, deve essere inviato all'Organo di Giustizia federale di secondo grado entro i rispettivi termini a mezzo raccomandata a/r. Ai fini della tempestività dell'appello, fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Copia dell'atto di appello deve essere trasmesso contestualmente alla controparte, a pena di inammissibilità dell'impugnazione.

I ricorsi devono essere motivati e corredati della copia della decisione di primo grado che si intende impugnare, nonché della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa, annualmente stabilita dalla F.S.N. o D.S.A. interessata, il tutto a pena di inammissibilità.

Sono esentati dal versamento della citata tassa l'*U.P.A.*, la WADA, e la Federazione Internazionale.

L'Organo di Giustizia federale di secondo grado, acquisita copia degli atti del fascicolo presso l'Organo di primo grado, fissa la data dell'udienza entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dalla data di



ricevimento dell'appello, provvedendo alla convocazione delle parti interessate.

E' facoltà del soggetto deferito essere presente direttamente o per delega al proprio difensore all'udienza per il dibattimento dell'appello.

Per i ricorsi avverso le sentenze di sospensione cautelare il competente Organo di giustizia federale di secondo grado deve:

- riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;
- pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni;
- decidere in base agli atti acquisiti nel procedimento.

Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove. Nell'atto di appello, l'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove, soltanto se dimostra di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. L'Organo di appello può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.

Nel dibattimento deve essere assicurata la presenza delle parti e dei difensori. Dopo la relazione, raccolte le prove se ammesse e sentite le parti, l'Organo di appello provvede dando lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

L'Organo di Giustizia federale di secondo grado:

- a) se valuta diversamente le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante in caso di appello del solo incolpato;
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rileva che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o sono incorsi in nullità, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente del merito rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio;
- e) se rileva mancanza di interesse ad impugnare, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.

